

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA ISAIA

Seduta del 18/12/2024

FATTO

Parte ricorrente ha riferito di aver stipulato il 29/05/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 31/10/2019, a seguito del pagamento di 49 rate mensili. Dopo aver invano esperito il reclamo in data 29/07/2024 e non avendo ottenuto piena soddisfazione in sede di conteggio estintivo, si è rivolta all'Arbitro chiedendo:

- in via principale il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, degli oneri non maturati, in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.999,06, di cui:
 - o € 110,46 a titolo di "Spese di Istruttoria" (somma al netto dell'importo di € 96,62 ricevuto in sede di conteggio estintivo);
 - o € 695,80 a titolo di "Commissioni Attivazione";
 - o € 1.192,80 a titolo di "Commissione Intermediazione Creditizia";
 - o € 0,00 a titolo di "Commissioni di gestione pratica" (somma al netto dell'importo di € 122,83 ricevuto in sede di conteggio estintivo);
- in via subordinata, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi.

In ogni caso, parte ricorrente chiede la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; il rimborso della commissione di anticipata estinzione di € 163,70; la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura di ricorso; la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione del finanziamento in controversia a seguito della riscossione di 49 rate mensili su 120 rate complessive, ha riferito di aver già rimborsato € 219,45 a titolo di ratei non maturati; di non dovere nulla rispetto alle commissioni di istruttoria e attivazione e rispetto alle provvigioni per l'intermediario del credito, in quanto *up front* e quindi non retrocedibili; di essere carente di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di rimborso dei costi di intermediazione, non essendo l'effettivo *accipiens* del relativo pagamento; di aver addebitato la commissione di estinzione anticipata in modo conforme alle previsioni di legge. Ha affermato che la richiesta di parte ricorrente deve essere respinta per motivi riconducibili (i) alla sentenza CGUE n. 555 del 9 febbraio 2023 che conferma la non rimborsabilità dei costi considerati *up front*; (ii) ai principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa richiamati dal legislatore nel novellato art. 11-*octies* c. 2 D.L. n. 73/2021; (iii) al disposto dell'art. 6-*bis* del DPR 180/1950, da considerarsi *lex specialis* tuttora vigente.

Parte resistente ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 219,45.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "*l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea*".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019,

causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Dunque, anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D’altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell’ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel caso in esame, si dà atto che è stata versata agli atti copia integrale del contratto da cui risulta la descrizione degli oneri applicati al finanziamento che consistono in “Spese di istruttoria”, “Commissioni di attivazione”, “Commissioni di gestione” e “Costi di intermediazione”. È stato altresì prodotto il conteggio estintivo dal quale risulta l’estinzione anticipata del finanziamento dopo 49 rate su 120 complessive, l’applicazione di commissioni di estinzione anticipata pari a 163,70, un abbuono degli interessi corrispettivi e un rimborso di € 122,83 a titolo di oneri non maturati.

Dal contratto si evince l’intervento di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria, al quale l’intermediario resistente ha versato la provvigione di importo corrispondente a quanto pagato dal cliente ricorrente, come da evidenze in atti. Si ricorda che l’ABF ha avuto modo di affermare che - come da consolidato orientamento - l’obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (ex. *multis* Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023). Non è quindi accoglibile l’eccezione sollevata da parte resistente di carenza di legittimità passiva con riferimento alla domanda di restituzione delle provvigioni pagate per l’intermediario del credito.

A questo punto occorre definire la natura *upfront* o *recurring* delle commissioni oggetto di controversia, applicando la norma in precedenza descritta che stabilisce la rimborsabilità di tutte le voci di costo legate al finanziamento. Sulla base della loro descrizione fornita nel contratto e tenuti in considerazione gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali e del Collegio di Torino, la commissione di istruttoria e i costi di intermediazione sono classificate *up front*, le commissioni di attivazione *recurring*, mentre quelle di gestione seguono il criterio contrattuale.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella.

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,10%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,00%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				350,00	Upfront	38,00%	133,00	0,00	133,00
Commissioni di attivazione				1.176,00	Recurring	59,17%	695,80	0,00	695,80
Commissioni di gestione				207,60	Criterio contrattuale	***	122,83	122,83	0,00
Costi di intermediazione				2.016,00	Upfront	38,00%	766,06	0,00	766,06
Ulteriori rimborsi								96,62	-96,62
Totale				3.749,60					1.498,24

L'importo come sopra calcolato (€ 1.498,24) non coincide con la somma richiesta da parte ricorrente (€ 1.999,06), la quale ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*.

Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; la restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata; la corresponsione degli interessi legali dalla data dell'estinzione, nonché delle spese per l'assistenza difensiva.

La richiesta di rimborso di rate trattenute in eccesso non può essere accolta in quanto formulata in termini generici, non supportata da evidenze prodotte dal ricorrente e, quindi, priva di prova (Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017; Collegio di Torino n. 3119/2023).

Parimenti, la richiesta di rimborso della commissione di estinzione non appare fondata ed è supportata da adeguata allegazione che provi le ragioni per le quali sarebbe priva di ragionevole giustificazione, dal momento che corrisponde alla previsione legale di equo indennizzo entro i limiti dell'1% del capitale residuo che, al momento dell'estinzione, è di importo superiore a €10.000,00 (Collegio di Coordinamento decisioni nn. 5909/2000 e 11679/2021; Collegio di Torino, decisione n. 2051/2024; Collegio di Bari, decisione n. 7148/2023; Collegio di Milano, decisione n. 6055/2023).

La richiesta di ristoro delle spese legali non viene accolta in quanto il Collegio di Torino, in linea con le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, ritiene le stesse non rimborsabili, data la serialità del contenzioso in esame. Con riferimento, invece, alla refusione degli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.498,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 802 del 23 gennaio 2025

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA